

BStGer BB.2014.7 vom 28. Februar 2014

Bundesstrafgericht, 2014-02-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2014.7

FR: TPF BB.2014.7 du 28 février 2014

IT: TPF BB.2014.7 del 28 febbraio 2014

Regeste

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)/Gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost.): legittimazione ricorsuale.

Erwägungen

E. 1.1

Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impugnato, datato 27 dicembre 2013, è stato notificato al reclamante in data 30 dicembre 2013 (v. act. 1.2). Il reclamo, interposto il 9 gennaio 2014, è pertanto tempestivo.

E. 1.3

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.4

In materia di confisca di averi depositati su conti bancari, un interesse giuridicamente protetto è riconosciuto a chi su tali valori vanta un diritto di proprietà o un diritto reale limitato, come ad esempio un diritto di pegno. Il titolare di averi bancari confiscati può parimenti avvalersi di un tale interesse, ritenuto come egli fruisca di un diritto personale di disposizione sul conto, equivalente economicamente ad un diritto reale sul denaro contante (v. DTF 133 IV 278 consid. 1.3 pag. 282 e seg.; 128 IV 145 consid. 1a pag. 148; 108 IV 154 consid. 1a pag. 155 e seg.). La legittimazione ricorsuale è per contro preclusa al detentore economico (azionista di una società o fiduciante) di un conto, in quanto toccato solo indirettamente. La qualità di avente diritto economico non fonda quindi un interesse giuridicamente protetto (sentenza del Tribunale federale 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.1 e giurisprudenza citata).

Orbene, essendo il reclamante solo avente diritto economico della relazione bancaria n. 2 presso la banca D., conformemente alla giurisprudenza sopra citata, egli non dispone di

alcun interesse giuridicamente protetto per opporsi alla confisca ed il suo reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Si rileva peraltro che la titolare del conto, C. Corp., ha presentato un proprio ed autonomo reclamo contro la decisione di confisca (v. incarto BB.2014.6).

- 6 -

E. 2

Il reclamante ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, asserendo di non percepire attualmente alcun reddito. La totalità dei suoi beni sarebbero sequestrati in Italia. Egli vivrebbe interamente a carico della moglie e tra i due vigerebbe il regime della separazione dei beni. Come risulterebbe da documentazione prodotta, nei suoi confronti sarebbe in corso un'esecuzione forzata per complessivi EUR 1'203'587.40 per imposte arretrate (v. act. 4 incarto BP.2014.2).

E. 2.1

A sostegno della sua domanda, il reclamante non ha fornito nessuna dichiarazione fiscale o decisione di tassazione, limitandosi a produrre un unico documento che sembrerebbe attestare un versamento, tramite posta, non datato, di un importo di EUR 1'203'587.40 da parte di A. a favore di J. SpA. Tale documento, che non permette di certo di dimostrare l'esistenza di un'esecuzione forzata in corso a carico del reclamante, non è manifestamente sufficiente per affermare che quest'ultimo sia indigente. Occorre altresì rilevare che l'assistenza giudiziaria gratuita può essere accordata solo se la causa non sembra priva di possibilità di successo (art. 29 cpv. 3 Cost.), requisito che va apprezzato in maniera sommaria al momento dell'inoltro del reclamo. Orbene, come già illustrato in precedenza (v. supra consid. 1.4), il reclamo contro una decisione di confisca di un conto bancario da parte dell'avente diritto economico dello stesso è – per invalsa giurisprudenza – inammissibile, ragione per cui il gravame era dunque sin dall'inizio privo di ogni possibilità di successo. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va dunque respinta.

E. 2.2

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.